

Voto per la Consulta
**Quando l'inerzia
 del Parlamento
 diventa spregio**

Cesare Mirabelli

Un ritardo che rischia di divenire omissione di un dovere costituzionale. La nomina di tre dei cinque giudici della Corte costituzionale, che l'articolo 135 della Costituzione attribuisce al Parlamento in seduta comune, non co-

stituisce un adempimento che può essere ritardato a piacimento. È vero, non è previsto espressamente un termine per provvedere, che comunque non sarebbe efficace per superare l'inerzia a meno che non fosse previsto un inammissibile potere sostitutivo.

*Continua a pag. 24
 Gentili a pag. 9*

L'analisi

**Quando l'inerzia
 del Parlamento
 diventa spregio**

Cesare Mirabelli

segue dalla prima pagina

Ma l'aver escluso che il giudice il cui mandato novennale sia scaduto rimanga in funzione sino alla nomina del successore, e la previsione che la Corte possa assumere le sue decisioni con la partecipazione di almeno undici dei suoi quindici componenti, presuppone che la integrazione del collegio avvenga tempestivamente, per assicurarne sia la completezza sia l'equilibrio della composizione. Il Presidente Mattarella ha sottolineato ieri, in un'intervista a questo giornale, che la mancanza di oltre la metà dei giudici di una componente, in questo caso quella parlamentare, altera l'equilibrio voluto dai Costituenti e questa condizione aggiunge un ulteriore aspetto di gravità allo stallo. L'esperienza della camera di consiglio della Corte mostra quanto sia importante, e talvolta determinante, il contributo alle decisioni comuni di sensibilità diverse che si compongono in un reciproco equilibrio. Non per nulla la Costituzione prevede che i 15 giudici siano nominati, un terzo per ciascuno, dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento, dalle Magistrature ordinaria, amministrativa e contabile. È anche vero che in Parlamento non è semplice assicurare un quorum particolarmente elevato, quale è richiesto per questa elezione, ma la difficoltà è connessa ad un aspetto positivo: all'esigenza di una larga convergenza di maggioranza e opposizioni. Non c'è dunque alcun rimedio di fronte al susseguirsi di votazioni infruttuose? Un rimedio, se può essere così qualificato, era quello profilato dal Presidente Cossiga, che aveva ritenuto, non senza fondamento, che la mancata elezione dei giudici costituzionali manifestasse la impossibilità per il Parlamento di

assolvere un suo compito costituzionale, tale da giustificare lo scioglimento per rinnovarne la composizione con nuove elezioni. Un rimedio estremo, forse più teorico che pratico, o forse un argomento convincente per escludere ulteriori ritardi. Oggi, comunque, il rimedio sarebbe peggiore del male e addirittura allontanerebbe la possibilità di procedere alla sollecita integrazione della Corte. In prospettiva i regolamenti parlamentari potrebbero prevedere, dopo tentativi infruttuosi, il ballottaggio tra i candidati più votati, come è previsto nei più ristretti collegi elettorali delle magistrature; questo riporterebbe chiarezza e ridurrebbe i tatticismi, ma non assicurerebbe che si ottenga poi la maggioranza necessaria per l'elezione. Tuttavia nella vita delle istituzioni i rimedi efficaci per superare inefficienze e ritardi, non sono solamente quelli normativi. Il principio di leale cooperazione tra le istituzioni, che in questo caso riguarda il dovere del Parlamento di provvedere alla nomina attesa, è un dovere costituzionale. C'è da auspicare, e meglio ancora da aspettarsi, che le diverse forze politiche in campo si distacchino da un loro immediato interesse e diano una prova di alto senso istituzionale, affrancando la elezione dei giudici costituzionali da un eccesso di tatticismi e condizionamenti, senza presumere, inoltre, di prefigurare gli orientamenti del giudice nominato sulle questioni che verranno sottoposte al giudizio della Corte. Ancora una volta l'esperienza della camera di consiglio insegna che nel compito di difesa della Costituzione, che è la ragion d'essere della Corte, si manifesta un distacco da proprie precedenti opinioni, che rimangono in ogni caso filtrate dalla ragione e dalla valutazione collegiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA